ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE ALLUVIONATE NEL NOVEMBRE 1994

Art. 4-bis

Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze

Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1995, non più in vigore dal 28 febbraio 1996 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-a-favore-delle-zone-alluvionate-nel-novembre/art-4-bis-ulteriori-disposizioni-per-l-applicazione-delle-provvidenze/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it